



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori D'AMBROSIO LETTIERI, TOMASSINI, ASTORE,  
BIANCHI, CALABRÒ, FOSSON e RIZZI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 2009**

Disposizioni in materia di pianta organica delle farmacie  
nel comune di L'Aquila

ONOREVOLI SENATORI. – Il sisma che ha tragicamente colpito la città di L’Aquila nell’aprile 2009, provocando la perdita di centinaia di vite umane, ha anche prodotto danni gravissimi su tutto il territorio comunale, distruggendo, lesionando o rendendo comunque inagibili larga parte degli edifici cittadini.

La maggior parte dei cittadini aquilani si è così trovata senza casa, costretta a vivere nelle tendopoli che la pronta mobilitazione dello Stato e della Protezione civile nazionale ha permesso di attrezzare nei giorni immediatamente successivi al terremoto.

Il drammatico evento ha così inevitabilmente determinato, tra le altre conseguenze, un sensibile mutamento nella distribuzione della popolazione sul territorio, atteso che il centro della città e i quartieri limitrofi, più gravemente danneggiati, si sono *in toto* o in parte spopolati e la popolazione si è concentrata prevalentemente nelle zone in cui la Protezione civile ha allestito centri di accoglienza provvisori.

Risulta di palese evidenza, dunque, la necessità di introdurre misure che consentano di adattare le modalità di erogazione del servizio di assistenza farmaceutica alla nuova situazione determinatasi a seguito del sisma, al fine di evitare che i cittadini aquilani, già così gravemente provati, debbano anche sopportare l’ulteriore disagio di reperire con difficoltà i medicinali.

Il presente disegno di legge, che si compone di due articoli, si propone di ovviare alla predetta situazione, garantendo in tempi brevissimi una razionalizzazione della dislo-

cazione sul territorio del comune di L’Aquila delle farmacie convenzionate pubbliche e private.

A tal fine, il provvedimento prevede all’articolo 1 che il Presidente della Giunta regionale d’Abruzzo, sentito il Sindaco del comune di L’Aquila, possa disporre con apposito decreto l’autorizzazione per eventuali trasferimenti di titolarità delle sedi farmaceutiche e nuove ubicazioni dei locali delle sedi farmaceutiche, in deroga alla legislazione attualmente vigente in materia.

Si tratta in tutta evidenza di un provvedimento urgente, finalizzato a ricostituire in tempi brevissimi una rete capillare sul territorio di distribuzione dei medicinali e a restituire ai cittadini la certezza di un servizio reso dai professionisti di riferimento, con i quali molto spesso si ha una lunga consuetudine di rapporto e una relazione su base fiduciaria.

Ciò assumerebbe anche importanti significati sotto il profilo psicologico ed emotivo: poter contare su un’assistenza farmaceutica restituita ai suoi abituali *standard* di capillarità, efficienza e servizio, infatti, rappresenterebbe un importante passo in avanti in quel percorso di «ritorno alla normalità» al quale l’intera città di L’Aquila, a oltre due mesi dal sisma, giustamente aspira, attraverso la graduale ripresa delle ordinarie attività lavorative e al rifiorire di tutte le strutture sociali imprescindibili per la vita di ogni comunità.

Si sottolinea, infine, come il provvedimento non preveda, come specificato nell’articolo 2, oneri aggiuntivi per le pubbliche finanze.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. A seguito dei sensibili mutamenti nella distribuzione della popolazione intervenuti a causa dei gravi danni prodotti dal sisma e al fine di conseguire una razionalizzazione della assistenza farmaceutica garantita dal sistema delle farmacie convenzionate pubbliche e private sul territorio del comune di L'Aquila, si dispone, fino alla data del 31 dicembre 2010, la sospensione della applicazione delle norme concernenti la pianta organica del comune di L'Aquila di cui all'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475, agli articoli 1 e 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275, al testo unico delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed al regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, per quanto applicabili.

2. Il Presidente della giunta regionale d'Abruzzo, con apposito decreto, sentito il sindaco del comune di L'Aquila:

*a)* può autorizzare temporanei trasferimenti di titolarità delle sedi farmaceutiche istituite presso il comune interessato, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1 della citata legge n. 475 del 1968, e successive modificazioni, all'articolo 7, comma 4-*bis*, della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, al citato testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e al regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, per quanto applicabili;

*b)* indica la nuova ubicazione, nell'ambito del comune di L'Aquila, dei locali delle sedi farmaceutiche secondo i mutamenti di distribuzione della popolazione intervenuti,

in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971, n. 1275, al testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed al regolamento di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706, per quanto applicabili.

3. Entro la data del 31 dicembre 2010, il sindaco del comune di L'Aquila effettua la proposta di revisione di pianta organica delle farmacie convenzionate istituite secondo i mutamenti della distribuzione della popolazione e nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968 n. 475, alla legge 8 novembre 1991, n. 62, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1971 n. 1275.

#### Art. 2.

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.